

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 74

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori
sociali in deroga

*(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 dicembre 2013)



RACCOMANDATA A MANO

*Al Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 24/12/2013
Prot. 29 / 0005521 / L

Egregio Presidente,

Le trasmetto, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto interministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga, la cui emanazione è prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto- legge 21 maggio 20¹³~~14~~, n.54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.85.

Le allego, altresì, il parere espresso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 dicembre 2013.

Luigi

S.E. Pietro GRASSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Piazza Madama

Roma

Decreto interministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85

Relazione illustrativa

Il decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, stabilisce i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, gestiti sia in sede regionale che in sede governativa.

Al riguardo, occorre considerare che al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali - assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese - l'articolo 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto anche per gli anni 2013-2016, sia pure in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a ciò destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

Nel perdurare delle conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto, con il D.L. n. 54/2013, al fine di incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga prevedendo, nel contempo, all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge, la necessità di fissare specifici criteri per la concessione di tali prestazioni. L'articolo 1 del decreto ne enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, in una prospettiva di superamento del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

La norma stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto andranno ad applicarsi a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

L'articolo 2 del decreto fissa i criteri per la concessione del **trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga**. La disposizione stabilisce, in primo luogo, le causali di concessione del trattamento, precisando che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato unicamente agli operai, impiegati e quadri, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data della richiesta del trattamento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta alle seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

Le disposizioni contenute all'articolo 2 prevedono, tra l'altro, i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.

Con riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, come si è detto, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato unicamente agli operai, impiegati e quadri, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data della richiesta del trattamento.

Con riferimento alla tipologia di datori di lavoro legittimati alla presentazione delle domande, ai sensi delle disposizioni in esame è previsto che le istanze possano essere presentate soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile.

Il medesimo articolo 2, ai commi da 4 a 6, detta puntuale disciplina dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente. La domanda deve essere presentata in via telematica all'Inps entro il termine perentorio di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento, che sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. La disposizione stabilisce, inoltre, modalità e termini per l'istruttoria delle istanze sia nel caso in cui la domanda sia di competenza regionale sia nel caso in cui la domanda rientri nelle competenze ministeriali.

In particolare, ricevuta l'istanza in via telematica, l'Inps, prima di trasmetterla, per la relativa istruttoria, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di crisi che coinvolgano più unità produttive sul territorio nazionale, ne verifica la regolare presentazione e quantifica le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del trattamento.

In riferimento alla necessità prevista dalla legge di stabilire criteri anche in ordine alla reiterazione delle prestazioni nonché in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, l'articolo 2 precisa che, allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

La disposizione individua limiti temporali massimi di concessione del trattamento, distinguendo tra imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e imprese, invece, soggette a tale disciplina.

In tale ultimo caso, la disposizione prevede, altresì, che la concessione del trattamento, in caso di superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possa essere disposta unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

Si riportano sinteticamente di seguito i limiti temporali massimi di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente.

a) Imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà

2014	8 mesi nell'arco di un anno	
2015-2016	6 mesi nell'arco di un anno	12 mesi nell'arco di un biennio mobile

b) Imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà

2014	8 mesi nell'arco di un anno	
2015-2016	5 mesi nell'arco di un anno	11 mesi nell'arco di un biennio mobile

L'articolo 3 stabilisce i criteri per la concessione del **trattamento di mobilità in deroga**.

Tale disposizione prevede che le Regioni e le Province Autonome in cui risiedono i lavoratori interessati possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente a coloro che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.

Lo schema di decreto prevede che possano accedere ai trattamenti di mobilità i lavoratori disoccupati che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 per la concessione dell'indennità di mobilità ordinaria, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengano da imprese individuate ai sensi dell'articolo 2082 c.c.

Per ciò che concerne le modalità di presentazione della domanda, lo schema di decreto stabilisce che i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all'Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.

La norma prevede altresì limiti temporali di fruizione del trattamento con previsione di periodi temporali più lunghi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Si riportano di seguito in sintesi limiti di fruizione del trattamento di mobilità in deroga introdotti dal decreto.

	2014	2015-2016
lavoratori che abbiano già beneficiato di prestazioni mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi	5 mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno	–
lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di meno di 3 anni di mobilità in deroga	7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno	6 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno

In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non potrà più essere concesso.

L'articolo 4 dello schema di decreto individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, precisando che i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

L'articolo 5 dello schema di decreto, infine, pone a carico dell'Inps l'obbligo di effettuare il monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili. Tali dati saranno comunicati contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia Autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 3 commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla medesima legge 28 giugno 2012, n. 92 e di assicurare la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, per gli anni 2013- 2016, la concessione e la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 citato prevede di dover determinare criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

RITENUTO, in attuazione del medesimo articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 54 del 2013 citato, di dover determinare criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che, fermo restando il limite delle risorse finanziarie destinate ai predetti ammortizzatori sociali in deroga, contribuiscano al rispetto degli equilibri di bilancio;

SENTITE le parti sociali nella riunione del [...];



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del [...];

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in una prospettiva di superamento del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. Restano fermi i presupposti soggettivi previsti dall'articolo 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Art. 2

(Cassa Integrazione Guadagni in deroga)

1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato unicamente agli operai, impiegati e quadri, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data della richiesta del trattamento, che siano



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta alle seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile.
4. La domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente deve essere presentata in via telematica all'Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
5. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
6. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
7. Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ovvero non soggette alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno;
 - b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di un anno ed a 12 mesi nell'arco di un biennio mobile;
8. Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ovvero soggette alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:
- a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno;
 - b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno ed a 11 mesi nell'arco di un biennio mobile;
9. Nel computo dei periodi di cui ai commi 6 e 7 si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.
10. Entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Inps ne verifica la regolare presentazione, quantifica le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del trattamento e trasmette la domanda, corredata delle suddette verifiche, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, ovvero, in caso di



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua l'istruttoria, e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso e, nei limiti delle risorse assegnate, emana il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni la Regione trasmette all'Inps copia del provvedimento.
12. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento concessivo, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps.

Art. 3

(Mobilità in deroga)

1. Le Regioni e le Province Autonome in cui risiedono i lavoratori interessati possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengano da imprese di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

2. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Inps i relativi provvedimenti.
3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all'Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:
 - a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi, per un periodo massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
 - b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di meno di 3 anni di mobilità in deroga il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.
7. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alle prestazioni concesse, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo del presente comma sono accompagnati da una relazione che ne quantifica gli oneri previsti e sono trasmessi all'Inps, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro cinque giorni dalla definizione del provvedimento.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 4

(Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Monitoraggio)

1. L'Inps effettua un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia Autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Roma,

**IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

- R M -
- C. Contessa -
5-12-13

INPS


Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 19:16 U - 1



INPS.0064.28/11/2013.0009743

Il Direttore Generale



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo
c. a. Cons. C. Contessa
Via Vittorio Veneto, 56
00187 Roma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le politiche attive e
passive del lavoro
c. a. Dott. S. Pirrone
Via Fornovo, 8
00192 Roma

OGGETTO: Valutazione oneri finanziari del decreto interministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

In risposta alla lettera di codesto Ministero del 24/10/2013 prot. 29/0004398, si trasmette la valutazione in oggetto sulla base del nuovo testo di decreto interministeriale predisposto dalla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro.

Mauro Nori



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 06/12/2013
Prot. 29 / 0005214

Bozza di Decreto Ministeriale per la definizione dei criteri per la concessione di ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 2013, n. 85.

Stima degli oneri finanziari

Si è proceduto alla stima degli oneri annui per il triennio 2014-2016, sulla base dei nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla bozza del Decreto Ministeriale allegato.

Sulla base delle risultanze degli archivi amministrativi INPS e adottando opportune ipotesi, sono stati determinati gli effetti finanziari distintamente per la cassa integrazione (art. 2) e la mobilità (art. 3).

Art 2 – Cassa Integrazione Guadagni in deroga

L'articolo 2 prevede una limitazione della platea dei beneficiari, includendo operai, impiegati e quadri che lavorano presso imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 2082 del codice civile. Prevede inoltre una limitazione rispetto alla causale di concessione della prestazione, contemplando l'intervento solo nei casi di:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.

Infine, introduce una limitazione della durata della prestazione.

Nella tabella seguente vengono riportati gli oneri annui derivanti dall'articolo in esame, stimati distintamente per indennità, coperture figurative e assegni al nucleo familiare.

CIG in deroga - Oneri annui (milioni di euro)

Anno	Indennità di cassa integrazione	Coperture figurative	Assegni al nucleo familiare	Totale
2014	528,0	379,2	29,0	936,2
2015	381,5	274,0	20,9	676,4
2016	469,9	337,0	25,7	832,6

Art 3 – Mobilità in deroga

L'articolo 3 prevede una limitazione della platea dei beneficiari, includendo solo i lavoratori occupati presso imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 2082 del codice civile. Prevede, inoltre, una limitazione temporale del trattamento legata alla durata della prestazione complessivamente già fruita e alla localizzazione territoriale dell'azienda rendendo, nel contempo, la stessa non ulteriormente prorogabile.

Nella tabella seguente vengono riportati gli oneri annui derivanti dall'articolo in esame, stimati distintamente per indennità, coperture figurative e assegni al nucleo familiare.

Mobilità in deroga - Oneri annui (milioni di euro)

Anno	Indennità di mobilità	Coperture figurative	Assegni al nucleo familiare	Totale
2014	417,0	388,4	19,4	824,8
2015	227,8	182,5	9,1	419,4
2016	116,2	93,0	4,6	213,8

Oneri complessivi


Nella tabella che segue si riportano gli effetti finanziari complessivi del Decreto Ministeriale oggetto di valutazione.

Totale oneri annui (milioni di euro)

Anno	Indennità	Coperture figurative	Assegni al nucleo familiare	Totale
2014	945,0	767,6	48,4	1.761,0
2015	609,3	456,5	30,0	1.095,8
2016	586,1	430,0	30,3	1.046,4

Gli Attuari

Gianfranco Santoro



Leda Accosta



Bozza Decreto Ministeriale

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 3 commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla medesima legge 28 giugno 2012, n. 92 e di assicurare la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, per gli anni 2013- 2016, la concessione e la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 citato prevede di dover determinare criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

RITENUTO, in attuazione del medesimo articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 54 del 2013 citato, di dover determinare criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che, fermo restando il limite delle risorse finanziarie destinate ai predetti ammortizzatori sociali in deroga, contribuiscano al rispetto degli equilibri di bilancio;

SENTITE le parti sociali nella riunione del [...];

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del [...]; *ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;*

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

- 1. Il presente decreto disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in una prospettiva di superamento del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92.*
- 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.*

3. Restano fermi i presupposti soggettivi previsti dall'articolo 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Art. 2

(Cassa Integrazione Guadagni in deroga)

1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato unicamente agli operai, impiegati e quadri, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno **12 mesi** alla data della richiesta del trattamento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta alle seguenti causali:
 - a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
 - b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
 - c) crisi aziendali;
 - d) ristrutturazione o riorganizzazione.
2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile.
4. La domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente deve essere presentata in via telematica all'Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
5. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
6. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
7. Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:
 - a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno;
 - b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a **6 mesi** nell'arco di un anno ed a 12 mesi nell'arco di un biennio mobile;
8. Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:
 - a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno;
 - b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a **5 mesi** nell'arco di un anno ed a **11 mesi** nell'arco di un biennio mobile;
9. Nel computo dei periodi di cui ai commi 6 e 7 si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.
10. Entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Inps ne verifica la regolare presentazione, quantifica le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del trattamento e trasmette la domanda, corredata delle suddette

verifiche, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, ovvero, in caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua l'istruttoria, e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso e, nei limiti delle risorse assegnate, emana il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni la Regione trasmette all'Inps copia del provvedimento.
12. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento concessivo, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps.

Art. 3

(Mobilità in deroga)

1. Le Regioni e le Province Autonome in cui risiedono i lavoratori interessati possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengano da imprese di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
2. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Inps i relativi provvedimenti.
3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all'Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:
 - a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi, per un periodo massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
 - b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di meno di 3 anni di mobilità in deroga il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel

*caso di lavoratori residenti nelle **aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218**. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.*

6. *A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.*
7. *I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alle prestazioni concesse, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo del presente comma sono accompagnati da una relazione che ne quantifica gli oneri previsti e sono trasmessi all'Inps, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro cinque giorni dalla definizione del provvedimento.*

Art. 4

(Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga)

I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Monitoraggio)

L'Inps effettua un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia Autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Roma,

**IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Repertorio atti n. 190/CSR del 19 dicembre 2013

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 19 dicembre 2013:

VISTO il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, il quale prevede all'articolo 4, comma 2, che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere di questa Conferenza, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari;

VISTA la nota n. 29/005037/L del 27 novembre 2013 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, provvedimento che, il 28 novembre 2013, è stato diramato, alle Regioni e alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi il 12 dicembre 2013, i rappresentanti delle Regioni hanno espresso una prima serie di osservazioni e criticità sul testo del decreto, condivise da tutte le Regioni presenti, ad eccezione della Regione Campania, riservandosi di presentare delle puntuali proposte emendative dopo l'esame della competente IX Commissione degli Assessori regionali, prevista per il giorno 18 dicembre 2013;

CONSIDERATO che, nel corso della suindicata riunione tecnica, i rappresentanti delle Regioni hanno comunque esposto alcune questioni ritenute fondamentali e sulle quali è stata posta particolare preoccupazione: necessità della integrale copertura del fabbisogno per l'anno 2013, ritenuta insufficiente; certezza delle risorse per il biennio 2014-2015 che garantiscano in modo uniforme l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che ne hanno il titolo; difficoltà organizzative legate ai procedimenti autorizzatori in quanto è previsto l'invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte invece di un processo autorizzativo che rimarrebbe in capo alle Regioni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO altresì, che le Regioni, al riguardo, hanno comunque avanzato alcune richieste emendative quali: riammissione tra i destinatari dello strumento di tutela, della categoria dei somministrati e degli apprendisti, esclusi dal decreto; reintroduzione del requisito di anzianità lavorativa aziendale di 90 giorni, in luogo dei 12 mesi; utilizzo, relativamente alle aziende, della dizione "datori di lavoro"; ampliamento delle causali di concessione del trattamento di CIGD, ricomprendendo le riconversioni aziendali, le procedure concorsuali e le cessazioni; perentorietà del termine di 20 giorni per la presentazione della domanda di concessione di CIGD;

CONSIDERATO infine che le Regioni hanno osservato di ritenere incompleta la parte relativa agli aspetti procedurali previsti per la concessione del trattamento di mobilità;

CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel prendere atto delle posizioni rappresentate dalle Regioni, hanno precisato che il ruolo dell'INPS deve intendersi come istituzione servente delle Regioni nel rispetto delle competenze delle Regioni stesse; hanno fatto presente che si possono valutare positivamente alcune delle richieste formulate dalle Regioni, quali quelle relative alla perentorietà dei termini di 20 giorni per la presentazione delle domande, ai requisiti soggettivi dei destinatari della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ed ai requisiti delle imprese che possono richiedere il trattamento di CIGD; hanno ritenuto, invece necessario un approfondimento sulle altre questioni poste, riservandosi una valutazione complessiva in merito alle proposte emendative delle Regioni che saranno formulate;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo l'accoglimento di alcune questioni pregiudiziali e di talune proposte di modifica al testo del provvedimento contenute in un documento che è stato consegnato (All.A); in particolare, hanno sottolineato la necessità della copertura integrale delle risorse necessarie per l'anno 2013 e per gli anni 2014-2015 e che sia valorizzato il ruolo delle Regioni, a fronte dei compiti attribuiti all'INPS nella fase di invio ed esame delle domande da parte degli interessati.

Hanno, altresì, evidenziato la situazione di grave tensione sociale determinata dall'incertezza della copertura finanziaria degli interventi relativi al 2013, facendo presente che, laddove non fossero garantite certezze sull'integrale copertura finanziaria resa necessaria dall'applicazione dei nuovi criteri, e non fossero accolte le modifiche relative alla gestione delle procedure, ritengono non possibile proseguire nella gestione per conto dello Stato degli ammortizzatori in deroga con conseguente restituzione agli organi statali della funzione di autorizzazione;

CONSIDERATO che il Governo, nell'evidenziare la complessità della procedura di adozione del provvedimento in esame, per il quale occorre acquisire il parere della Commissioni parlamentari e sentire la parti sociali, ha ritenuto di non potere al momento dare garanzie in merito alle risorse finanziarie oltre quelle già stanziare per l'anno in corso e per il 2014, sottolineando, peraltro, che le disposizioni previste dal provvedimento non fanno sorgere diritti soggettivi, rimanendo sempre in capo alle Regioni la discrezionalità nella concessione degli ammortizzatori sociali in relazione alle singole realtà produttive del proprio territorio; comunque, ha assicurato ampia apertura politica nel valutare, ai fini del loro accoglimento, le proposte di modifica formulate nel merito del provvedimento;






*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE NEGATIVO

salvo accoglimento delle richieste contenute nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, trasmesso, con nota n. 29/0005037/L del 27 novembre 2013, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

LC. 11/13



CONSEGNATO NELLA SEDE
DEL 19.12.2013

Legua

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/129/SR1/C9

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 LUGLIO 2013, N. 85

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

Premessa:

Le Regioni, ribadendo la posizione già assunta in più occasioni in sede di Conferenza delle Regioni, ritengono non più sostenibile l'attuale sistema degli ammortizzatori sociali in deroga e chiedono una riforma dello stesso in chiave universalistica, al fine di garantire una uguale copertura a tutti i lavoratori.

Gli stanziamenti fino ad oggi messi a disposizione dal Governo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 non sono sufficienti alla copertura di tutte le richieste pervenute, tenuto conto che ad oggi in alcune Regioni le autorizzazioni sono bloccate in attesa di nuove risorse. **Si ritiene necessario lo stanziamento di ulteriori risorse da parte del Governo per garantire la copertura integrale del fabbisogno per l'anno in corso.**

Premesso un nuovo quadro di riferimento, che disciplina in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, i criteri di concessione, **le Regioni ritengono che il Governo per il biennio 2014-2015, debba assicurare la certezza delle risorse in modo da garantire l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che hanno maturato un diritto soggettivo, che non può essere condizionato dal limite delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni.**

Si ritiene altresì necessario un rifinanziamento anche della misura introdotta dall'art. 3, comma 17 della L.92/2012, per consentire l'intervento degli Enti Bilaterali nelle sospensioni dei lavoratori delle aziende in crisi.

Si segnala preliminarmente che il ruolo delle Regioni subisce uno svilimento sia sul piano procedurale che su quello sostanziale, poiché di fatto viene loro affidato un ruolo di meri esecutori. Ciò appare evidente, in particolare, con riferimento alla modalità di invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte di un successivo processo istruttorio e autorizzativo che rimarrebbe in capo alle Regioni. Si fa presente, infatti, che l'art. 4 del D.L. 54/2013 prevede l'invio dalle Regioni ad INPS non delle domande, ma dei decreti autorizzativi, al solo fine di effettuare il monitoraggio della spesa. **Le Regioni ritengono pertanto che l'invio delle domande da parte delle aziende debba essere fatto esclusivamente alle Regioni**, fatta salva la possibilità di utilizzare la modalità di flusso "A" attualmente in uso in alcune Regioni. Inoltre, nessuno spazio viene lasciato alle Regioni di regolamentare tramite accordi con le parti sociali situazioni specifiche a livello territoriale che le Regioni avevano già richiesto.

Le Regioni denunciano la situazione di grave tensione sociale, ai limiti dell'ordine pubblico, determinata dall'incertezza della copertura finanziaria degli interventi relativi al 2013 e fanno presente che - laddove non fossero garantite certezze sull'integrale copertura finanziaria resa necessaria dall'applicazione dei nuovi criteri e non fossero accolte le modifiche relative alla gestione delle procedure - ritengono non possibile proseguire nella gestione per conto dello Stato degli ammortizzatori in deroga e necessaria la restituzione agli organi statali della funzione di autorizzazione.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di prorogare gli accordi in essere, come previsto dalla nota del Ministero del lavoro del 16/12/2013, in attesa dell'approvazione del citato decreto ministeriale, le Regioni ritengono che le relative risorse non possono che essere quelle previste dalla L. n. 92/2012 e dal D.L.n. 63/2013, per le quali si chiede prontamente il decreto di assegnazione ministeriale.

Le Regioni prendono atto della decisione del Governo di dettare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, ed in particolare sulla necessità di introdurre dei limiti temporali alla durata di fruizione degli stessi.

Si ritiene comunque che tale intervento riduca pesantemente la tutela nei confronti dei lavoratori, nonché la platea dei datori di lavoro colpendo, in particolare, tipologie di lavoratori, come gli apprendisti e i somministrati, che per la prima volta avevano trovato forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro che rappresentano la parte debole e meno tutelata del mercato del lavoro.

Infine, si fa presente che laddove si dovesse dare attuazione a quanto statuito dal decreto non vi sono i tempi tecnici necessari per la sua applicazione dal 1 gennaio 2014, rendendo di fatto necessario regolamentare una fase di transizione. Le Regioni, in tal senso, ribadiscono che i nuovi criteri non potranno essere retroattivi ed entreranno quindi in vigore concluso l'iter procedurale, nonché l'adeguamento delle nuove modalità di gestione tramite i sistemi informatici.

Tutto ciò premesso, il parere delle Regioni è negativo, salvo l'accoglimento di quanto indicato in premessa e delle seguenti richieste e proposte di emendamento.


CIG IN DEROGA

- **requisiti soggettivi dei lavoratori:** si escludono gli apprendisti ed i somministrati che sono invece compresi nell'art. 19, co. 8, della L. 2/2009. Tale restrizione sembra colpire in particolare le categorie dei precari e dei giovani che tramite lo strumento della CIG in deroga sono stati in questi anni di crisi tutelati, non esistendo nella legislazione vigente altro strumento di tutela in grado di garantire loro un sostegno al reddito.

Si richiede pertanto di riammettere tra i destinatari le seguenti categorie di lavoratori.

- **anzianità lavorativa:** si prevede all'art.2 co.1 un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data della richiesta del trattamento mentre attualmente è sufficiente un'anzianità aziendale di 90 giorni. Questo appare in contrasto con quanto indicato nel comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto che prevede come presupposto soggettivo i 90 giorni di anzianità (l'art. 33 comma 22 della L. 183/2011 richiama infatti l'art. 8, comma 3, del D. L. 86/1988). Inoltre, l'applicazione di tale disposizione esclude di fatto i lavoratori meno protetti.

Si richiede pertanto di reintrodurre il requisito dei 90 giorni.



- **requisiti dei datori di lavoro:** si fa presente che fino ad oggi la Cassa Integrazione in deroga è stato un valido strumento per dare risposte a bisogni ed esigenze di datori di lavoro che sarebbero esclusi laddove all'art. 2082 del CC venisse data un'applicazione troppo restrittiva.

Si chiede pertanto di utilizzare la dizione "datori di lavoro".

- **causali di concessione di CIGD:** il trattamento di CIGD non potrà essere autorizzato nel caso di cessazione dell'attività lavorativa. Resta il dubbio se siano escluse le aziende interessate da procedure concorsuali (fallimento, scioglimento e messa in liquidazione). Le Regioni ritengono invece opportuno ampliare le causali ricomprendendo le riconversioni aziendali, le procedure concorsuali e le cessazioni con riferimento alle aziende escluse dalla CIGS.

- **modalità e termini di presentazione della domanda:** la bozza di decreto prevede che le domande dovranno essere presentate all'Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione del lavoro. Tale termine è stato ripreso dall'art. 7 della L. 164/75 e dall'art. 2 della L. 223/91 ma è in contraddizione con quanto previsto dall'art. 7-ter, comma 2, del D.L. 5/2009 convertito nella L. 33/2009 (che prevedeva la presentazione delle domande entro 20 giorni dall'inizio CIG).

Le Regioni ritengono che la domanda debba essere presentata esclusivamente alle Regioni entro il termine perentorio dei 20 giorni.


- Le Regioni ritengono altresì necessario che si preveda l'invio entro il termine perentorio di 60 giorni da parte delle aziende dei modelli SR41 e SR41 0, al fine di avere celerità e certezza nell'accertamento delle economie che sussistono tra i trattamenti autorizzati e gli importi effettivamente erogati.

Si evidenzia che nel testo del decreto non si fa menzione degli accordi di consultazione sindacale, previsti dalla L.164/75 che si propone di reinserire nel testo.

MOBILITA' IN DEROGA

Le Regioni rilevano che relativamente ai tempi di fruizione, previsti dal decreto, si allarga nella maggior parte delle Regioni la platea dei potenziali beneficiari. Inoltre, così come richiamato per la CIGD gli apprendisti ed i somministrati devono essere ricompresi nei lavoratori beneficiari e relativamente alle aziende deve essere utilizzata la dizione "datori di lavoro". Inoltre, nulla si prevede in merito alla possibilità di concedere la mobilità in deroga successivamente ad altri ammortizzatori ai lavoratori appartenenti ad imprese interessate da processi di reinsediamento industriale né ai lavoratori "prossimi alla pensione", al fine di consentire loro il raggiungimento del requisito pensionistico. Infine, contrariamente a quanto previsto per la CIGD, si rileva la mancata regolazione degli aspetti procedurali relativi alla trasmissione delle domande.

Roma, 19 dicembre 2013



Da: SegreteriaMinistroGiovannini

Inviato: mercoledì 4 dicembre 2013 11.21

A: 'segreteria.camusso@cgil.it'; 'segreteriagenerale@uil.it'; 'segreteria.generale@cisl.it'; 'segreteriaugl@ugl.it'; 'presidenza@abi.it'; 'presidenza@ania.it'; 'presidenza@confindustria.it'; 'presidenza@confapi.org'; 'presidenza@confagricoltura.it'; 'presidenza@coldiretti.it'; 'segreteriapresidente@cia.it'; segreteria@copagri.it; 'presidenza@reteimpreseitalia.it'; s.presidenza@alleanzacooperative.it

Oggetto: Convocazione 5.12.2013 sui Criteri di concessione degli ammortizzatori in Deroga

*Le SS.LL. sono invitate all'incontro di cui in oggetto che avrà luogo **Giovedì 5 Dicembre p.v. alle ore 18.00** presso la sede di questo Ministero, Via Flavia 6 - Sala D'Antona.*

Si resta in attesa di ricevere i nominativi dei partecipanti.

Cordiali saluti

La Segreteria

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 47 non seguirà l'invio cartaceo.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Segreteria del Ministro
Prof. Enrico Giovannini
Via V. Veneto, 56 – 00187 ROMA
Tel. 06/48161636 -637 fax 06/4821207
Email:segreteriaministrogiovannini@lavoro.gov.it